



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 7 marzo 2024

NEWS DEL GIORNO

[AdE: premi di produttività detassabili solo se presenti valori incrementali](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Trattamento fiscale del welfare riconosciuto a lavoratrici madri in congedo parentale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fruizione delle ferie per interrompere decorso periodo di comporta](#)
di Redazione

BLOG

[La contribuzione Inps artigiani e commercianti per il 2024](#)
di Roberto Lucarini

AdE: premi di produttività detassabili solo se presenti valori incrementali

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 59/E del 5 marzo 2024](#), interviene in materia di detassazione dei premi di produttività e valori incrementali degli indicatori.

La fattispecie esaminata ha ad oggetto la previsione di un premio di produttività la cui erogazione è connessa al raggiungimento di obiettivi (sia complessivi aziendali, sia funzionali/individuali) che non sono configurabili come incrementali rispetto alle annualità pregresse, e sottende parallelamente la possibilità di detassare al requisito di completa fruizione delle ferie maturate in corso d'anno (c.d. "Parametro ferie").

Nell'effettuare la ricognizione, l'Agenzia precisa intanto come ai fini della detassabilità dei premi debbano ricorrere tassativamente e congiuntamente una serie di aspetti, tra i quali il conseguimento di un risultato incrementale rispetto al periodo immediatamente precedente a quello oggetto di indagine, non essendo sufficiente ma al contempo necessario raggiungere gli obiettivi previsti nella contrattazione di secondo livello.

In buona sostanza, l'obiettivo previsto dalla contrattazione di secondo livello, oltre ad essere raggiunto, deve anche costituire un incremento rispetto agli indicatori considerati.

Rispetto alla particolare fattispecie esaminata, l'Agenzia Entrate precisa che i due aspetti (raggiungimento dell'obiettivo e incremento degli indicatori) non possono essere slegati ma debbono essere compresenti ai fini dell'applicazione della detassazione.

Situazione che nel caso di specie non si realizza, e per questo l'Agenzia Entrate fornisce parere negativo rispetto alla possibilità di applicare la detassazione, dovendosi quindi procedere ad operare la tassazione ordinaria.

Seminario di specializzazione

Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Trattamento fiscale del welfare riconosciuto a lavoratrici madri in congedo parentale

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 57/E del 1° marzo 2024](#), interviene in materia di riconoscimento di misure di *welfare* a favore di lavoratrici madri in costanza di congedo parentale.

La fattispecie oggetto di indagine prevede la valutazione della sostenibilità di riconoscimenti a titolo di *welfare* erogati nei confronti di lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi e per un importo che garantisca il raggiungimento, durante tale arco temporale, del trattamento retributivo pieno contrattualmente previsto.

La censura che in questo senso l'Agenzia delle Entrate è duplice.

Da un lato viene contestata l'identificazione della classe omogenea coincidente con le lavoratrici madri in costanza di fruizione del congedo parentale, in quanto viene asserito da un lato che le erogazioni a titolo di *welfare* debbono essere riconosciute alla generalità, ovvero a classi omogenee di lavoratori, e dall'altro che l'individuazione delle citate classi omogenee, liberamente determinabile dal datore, non può in ogni caso prendere a riferimento parametri scollegati dal rapporto e calibrati nella sfera personale, o più ancora, essere (anche solo potenzialmente) essere discriminatori.

Il secondo motivo di censura (ancorato al raggiungimento della retribuzione piena contrattualmente spettante durante la fruizione del congedo parentale) è da ricondurre al generale divieto di considerare erogazioni a titolo di *welfare* quelle somme che in qualsiasi modo rappresentano nei fatti una sostituzione di trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori.

Per le ragioni addotte, quindi, le somme in tal modo riconosciute debbono essere considerate alla stregua di erogazioni di natura retributiva.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: proroga delle agevolazioni

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 4 marzo 2024, n. 927](#), rende nota la proroga delle agevolazioni di natura previdenziale per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia anche per l'anno 2024.

Il messaggio ripercorre la normativa prevista in materia ed in particolare alla possibilità di riconoscimento dell'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione di quelli connessi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) a seguito dell'istituzione della Zona Franca Urbana per i comuni del centro Italia colpiti da eventi calamitosi a partire dal 24 agosto 2024 ed ubicati nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Nella fisionomia iniziale, l'esonero era previsto per gli anni 2017 e 2018; la misura è stata poi prolungata anche per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa disponibili.

Il messaggio Inps n. 927/2024, nel recepire l'articolo 17-ter del D.L. 215/2023, estende – sempre entro il limite del vincolo di spesa – formalizza anche per l'anno 2024 la previsione di tali agevolazioni.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Fruizione delle ferie per interrompere decorso periodo di comporta

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2024, n. 582, ha stabilito che la facoltà del lavoratore di sostituire le ferie all'assenza per malattia per interrompere il decorso del periodo di comporta non è incondizionata e tuttavia il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattie in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla Legge (articolo 2109, secondo comma, cod. civ.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporta. Resta fermo che, allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporta ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita, un tale obbligo non è ragionevolmente configurabile.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più

La contribuzione Inps artigiani e commercianti per il 2024

di **Roberto Lucarini**

Come di consueto l'Inps, con circolare n. 33/2024, ci offre una panoramica delle regole, delle aliquote e dei valori riguardanti la contribuzione dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Lascio a voi l'imperdibile soddisfazione (!) che si ricava dalla lettura dell'atto di prassi citato, per andar a fare solo qualche considerazione più generale.

Ricordo anzitutto che l'obbligo di iscrizione a tali gestioni è legato al possesso di certi requisiti soggettivi che, sia pur dettati da differenti norme, possono essere così sintetizzati: esercizio dell'attività in modo effettivo, personale ed abituale; assunzione della responsabilità dell'impresa e della sua effettiva gestione; scelta della gestione in funzione dell'attività svolta in via prevalente; unicità di iscrizione ad una sola gestione.

Altro aspetto da rilevare riguarda la base imponibile del soggetto iscritto. Su questo fronte, dopo la novità del 1993 (ex D.L. n. 384/1992) con la quale fu stabilito che la contribuzione fosse calcolata sulla "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono", si sono avuti due chiari effetti.

Si è anzitutto ampliata la base di calcolo, che prima era collegata al "*reddito annuo derivante dalla attività di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente*". Si è inoltre creata una bella confusione generale, col risultato di ottenere un'enorme contezioso ed un sostanziale lavoro alle Corti di tutta la penisola.

Faccio sommessamente notare, in breve, che la norma cita i "*redditi d'impresa*", quale base per il calcolo; dunque soltanto a questi ci si dovrà riferire. Per far ciò, quindi, si dovranno valutare con attenzione le disposizioni del Tuir (DPR n. 917/86), andando a considerare ogni situazione caso per caso. Ho già scritto su questa faccenda molto discussa, ottenendo una folta serie di domande che mi hanno chiarito che i dubbi in merito, tra contribuenti ed operatori, sono moltissimi.

Passiamo adesso a vedere, in maniera schematica, il funzionamento di tale contribuzione.

La strutturazione prevede:

- un contributo fisso, da pagare annualmente, relativo al minimale di reddito del soggetto che, per il 2024, è posto ad € 18.415,00. Tale contributo viene versato in 4 rate, trimestrali, che avranno queste scadenze: 1° rata – 16 maggio 2024; 2° rata – 20 agosto 2024; 3° rata – 18 novembre 2024; 4° rata – 17 febbraio 2025;



- un contributo oltre il minimale (cd. a percentuale) il quale viene pagato sulla base di un'aliquota che, per il 2024, è di base pari al 24% (ART) e 24,48% (COM). Oltre una determinata soglia reddituale, € 55.008 quale prima fascia di retribuzione annua pensionabile, scatta un aumento dell'1%.

Tale contributo viene pagato alle scadenze previste per il versamento dell'imposta diretta sul reddito e, come tale imposta, è strutturato con acconto e saldo. Attenzione perché tale contribuzione non risulta dovuta per la parte di reddito che supera un massimale annuo; tale soglia è posta, per il 2024, ad € 91.680,00 (massimale non frazionabile in ragione mensile). Questa soglia, tuttavia, vale esclusivamente per quei soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per gli altri il massimale viene elevato ad € 119.650,00. Complicazione immancabile!

Vi sono poi casi particolari, come se non bastasse quanto sopra, che riguardano: collaboratori familiari, distinti in partecipanti ad impresa familiare (art. 230 bis cc) o meno; affittacamere, contribuenti che agiscono in regime fiscale forfetario.

Ma per questi vi lascio alla lettura dalla Circolare; non vorrei togliervi questa soddisfazione.

Seminario di specializzazione

Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive

Scopri di più